



AS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:

Ing. David D'Ambrosio, Mercurio Ambiente Sicurezza Srl, Ing. Marco
Mutti, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sica, con domicilio eletto
presso Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;
ricorrenti

contro

Provincia di Novara, in persona del presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio
eletto presso lo stesso in Torino, via Pietro Palmieri, 40;
resistente

nei confronti di

Ing. Paolo Boasso, Studio D'Ingegneria Associato Isola Ing. Lorenzo,
Isola Ing. Riccardo e Boasso Ing. Paolo,
intimati non costituiti

per l'annullamento

precisa sospensione dell'efficacia,

1) della determinazione dell'ingegnere capo della provincia di Novara n.
2358 del 15.5.2007, avente ad oggetto: "s.p. n. 299 della Valsesia.

Costruzione della variante sud-est di Romagnano Sesia. Conferimento incarico per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione";

2) di tutti gli atti del procedimento, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, ove occorra:

a) la determinazione dell'ingegnere capo della provincia di Novara n. 1213 del 15.3.2007, avente ad oggetto "s.p. n. 299 della Valsesia. Costruzione della variante sud-est di Romagnano Sesia. Approvazione spesa, disciplinare d'incarico, avviso, nonché estratto d'avviso relativo al conferimento d'incarico per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione";

b) l'avviso per incarico professionale del dirigente del sesto settore della provincia di Novara n. 7/2007 e relativi allegati ed estratto;

c) il disciplinare d'incarico per la "redazione del piano della sicurezza in fase di progettazione definitiva per appalto integrato dei lavori di costruzione della variante sud-est di Romagnano Sesia lungo la s.p. 299 della Valsesia";

nonché, ove occorra, per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- della relazione di chiarimenti dell'amministrazione provinciale di Novara del settore VI - tecnico, viabilità, priva di data, a firma dell'ingegnere capo e del dirigente di servizio, aente ad oggetto "S.P. 299 della Valsesia - Incarico per la redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione definitiva per appalto integrato dei lavori di costruzione della variante Sud-Est di Romagnano Sesia";

- del disciplinare d'incarico sottoscritto il 3.08.07.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di Novara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/10/2007 il dott. Roberta Vigotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge 205 del 2000,

e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso si appalesa

fondato;

Rilevato, infatti, che l'amministrazione intimata ha proceduto al conferimento dell'incarico per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione senza indicare i criteri in forza dei quali è addivenuta alla scelta del soggetto affidatario, in esito alla procedura comparativa iniziata con determinazione dirigenziale n. 1213 del 15 marzo 2007 e relativo avviso;

Osservato che, per principio generale valido nell'ambito dell'affidamento degli incarichi di progettazione, quale che ne sia l'importo, le stazioni appaltanti devono procedere nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (così l'art. 17 comma 12 L. 109/1994), rendendo note le motivazioni della scelta effettuata (così l'art. 62 comma 1 D.P.R. 21.12.1999, n. 554), con la conseguenza che, anche nel caso in cui non si proceda ad una vera e propria gara ad evidenza pubblica, l'amministrazione deve dare conto delle ragioni della scelta effettuata (per tutte, TAR Liguria, sez. II, 12 aprile 2007, n. 633)

è uelimo affibbiare una valutazione corrispettiva di merito e

Ritenuto che tale obbligo di motivazione deve essere assolto dal provvedimento con il quale si manifesta la volontà dell'amministrazione, che deve dare conto del procedimento attraverso il quale la volontà stessa si è formata, e non può essere sostituito da adempimenti successivi: nella specie, pertanto, è irrilevante quanto rappresentato nella relazione di chiarimenti depositata in causa dall'amministrazione;

Considerato che, quindi, è illegittima la procedura di affidamento dell'incarico non preceduta da valutazione comparativa tra i curricula e che non espone, mediante adeguata motivazione, l'iter logico seguito per accordare preferenza ai candidati prescelti;

Ritenuto che, nella fattispecie, l'amministrazione ha affidato allo studio d'ingegneria controinteressato la redazione del piano di cui trattasi senza motivare in alcun modo in ordine alla scelta operata, la quale non può essere riportata a parametri predeterminati, che non sono indicati neppure nell'avviso di gara o in altri atti prodromici della procedura;

Rilevato che, quindi, il ricorso è fondato limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento di affidamento dell'incarico, che deve essere quindi annullato, mentre è inammissibile con riferimento alla richiesta demolizione degli atti di indizione della gara, difettando in capo ai ricorrenti l'interesse a richiedere l'annullamento di una procedura concorsuale alla quale hanno partecipato;

Considerato che le spese di causa seguono la soccombenza, nella misura di cui in corrispettivo

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e annulla di conseguenza il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

Condanna l'amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura di 500 (cinquecento) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24/10/2007 con l'intervento dei signori:

Alfredo Gomez De Ayala, Presidente


Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 OTT. 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

